



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 26/18

(Proc. P.A. 21/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 novembre 2018, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Valentina Mazzotta - Componente

Avv. Anna Cusimano - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del signor Nicolò Borelli (Tessera FISE n. 006962/E)

Premesso che

- a seguito di segnalazione della signora Adele Flora, con atto di incolpazione depositato il 25 settembre 2018, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giorgia Pellerano, ha deferito il signor Nicolò Borelli per rispondere della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale FISE e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, contestandogli *"la violazione degli accordi intercorsi con la sig.ra Adele Flora e, quindi, la mancata restituzione dell'equide denominato Coriallgraaf di cui quest'ultima è pacificamente la proprietaria"*;
- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 30 ottobre 2018, disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;
- con memoria difensiva del 22 ottobre 2018 si è costituito in giudizio il signor Borelli, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Calabro e dell'Avv. Ilaria Lionetti, chiedendo *"che venga riconosciuto il diritto di credito che lo stesso vanta nei confronti della sig.ra Adele Flora e pertanto lecito il diritto di ritenzione che lo stesso sig. Borelli esercita sul cavallo Coriallgraaf e per l'effetto si chiede a Codesto Tribunale Federale di agire per valutare, sotto il profilo disciplinare, il comportamento scorretto e contrario a quanto imposto dalla FISE. Ed infine, prosciogliere lo stesso senza alcun provvedimento in suo danno"*;
- all'udienza del 30 ottobre 2018, presenti la Procura Federale ed il Deferito, assistito dai propri legali, questo Tribunale, esaminate le richieste istruttorie formulate dalle parti, ha ammesso



l'istanza della Procura di escussione dei testi Alberto Selva e Susanna Isabella Mereghetti, fissando all'uopo l'udienza del 13 novembre 2018; ha ammesso la prova per testi richiesta dal Deferito, limitando l'audizione ai signori Giulio Carpigiani ed Enrico Borelli, sui capitoli di cui al verbale d'udienza. Sentiti i testi G. Carpigiani e E. Borelli l'udienza è stata rinviata al 13 novembre 2018 per l'audizione dei testi A. Selva e S. I. Mereghetti e per la discussione;

- con atto depositato il 9 novembre 2018 la segnalante signora Adele Flora, con il patrocinio dell'Avv. Sarah Marchiori, ha chiesto di intervenire nel procedimento, ai sensi dell'art. 53 R.G. FISE. Con provvedimento del 12 novembre 2018, agli atti, questo Tribunale ha rigettato l'istanza, inammissibile in quanto priva dei requisiti richiesti dal 3° comma dell'art. 53 R.G. FISE;
- all'udienza del 13 novembre 2018 questo Collegio, preso atto di una nuova istanza di intervento, depositata dall'avv. Marchiori il 12 novembre 2018 sempre in nome e per conto della signora Flora, l'ha rigettata, dichiarandola inammissibile e comunque irricevibile poiché tardiva. L'avv. Marchiori, pertanto, in quanto difensore di parte non costituita, ha lasciato l'aula di udienza;
- sempre nel corso della detta udienza la Procura ha depositato agli atti email del 8 novembre 2018 della signora Mereghetti, nella quale la stessa ha dichiarato di non poter presenziare all'udienza. Si è quindi proceduto all'escussione del teste della Procura Federale, signor Alberto Selva e, all'esito, la causa è stata discussa.

La Procura, riportandosi all'atto di incolpazione e ai relativi allegati, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione di 90 giorni *ex art. 6, lettere e) e f) R.G. FISE.*

La Difesa, riportandosi alla memoria agli atti, ha concluso per il proscioglimento del Deferito;

- il Tribunale Federale si è riservato.

Rilevato che

- il procedimento in esame trae origine da una segnalazione della signora Adele Flora, la quale rileva, per quanto oggi di interesse, di aver affidato nell'agosto 2016 il proprio cavallo Coriallgraaf al signor Borelli, cavallo che veniva scuderizzato in pari data presso gli impianti dello stesso, affinché questi ne curasse la crescita sportiva in vista di una futura vendita a terzi.



A detta della segnalante tra i due era intervenuto un accordo, non scritto, che prevedeva che i costi di mantenimento, lavoro e oneri di iscrizione ai concorsi sarebbero stati a carico del signor Borelli, il quale avrebbe trattenuto direttamente tutti i premi in denaro normalmente spettanti al proprietario e, alla vendita dell'equide, avrebbe ricevuto anche una percentuale del 10% sul prezzo.

Nel dicembre 2017, chiesta dalla signora Flora la restituzione del cavallo, il signor Borelli avrebbe esercitato un asserito diritto di ritenzione sulla base di una fattura emessa a copertura delle spese di gestione del cavallo, non pagata dalla signora Flora.

A sostegno della tesi accusatoria la Procura ha prodotto:

- *curriculum* del cavallo Coriallgraaf, con indicazione dei premi in denaro vinti dallo stesso;
- copia del ricorso al Tribunale di Vicenza *ex art. 702 bis c.p.c.* presentato dalla signora Flora, con istanza *ex art. 186 ter c.p.c.*, con cui si chiede al Tribunale Civile di condannare il signor Borelli alla riconsegna del cavallo Coriallgraaf; ordinanza di rigetto del Tribunale di Vicenza del ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* con conversione del rito, a seguito del dispiegarsi della domanda riconvenzionale del signor Borelli, e di rigetto dell'istanza di restituzione dell'equide *ex art. 186 ter c.p.c.*, in quanto infondata; reclamo all'ordinanza del Tribunale di Vicenza, sempre formulato dalla signora Flora;
- dichiarazioni testimoniali dei signori Alberto Selva e Susanna Isabella Mereghetti, che la Procura ha ritenuto idonee a provare la fondatezza dell'assunto della segnalante. Nelle dette dichiarazioni, identiche, predisposte su foglio apparentemente precompilato, intestato "DICHIARAZIONE", da completare con i dati sensibili del dichiarante, i signori A. Selva e S. I. Mereghetti hanno affermato: "Il sottoscritto (...)

Dichiara

Di aver presenziato agli accordi verbali presi nel mese di novembre 2016 tra la signora Adele Flora e il signor Nicolò Borelli, in cui quest'ultimo si assumeva l'impegno di lavorare e portare in gara due cavalli di proprietà della sig.ra Flora, DollarJuice e Coriallgraaf, senza alcuna spesa di mantenimento per quest'ultima con trattenuta dei premi vinti durante le manifestazioni sportive in favore del Borelli stesso.



Federazione Italiana Sport Equestri

In particolare il sottoscritto ha personalmente sentito l'impegno del signor Borelli a non far sostenere spese di mantenimento, maniscalco, trasporti alla proprietaria sig. Adele Flora";

La Procura ha chiesto, in via istruttoria, che fosse *"disposta l'audizione dei signori Selva e Mereghetti in relazione agli accordi intercorsi tra la sig.ra Adele Flora e il sig. Nicolò Borelli, nel novembre 2016, in relazione alla gestione degli equidi Dollar Juice e Corialgraaf."*

- Nella memoria difensiva depositata agli atti la Difesa del signor Borelli ha contestato, in punto di fatto, la ricostruzione effettuata dalla Procura, sostenendo che l'accordo verbale intervenuto tra la signora Flora e il signor Borelli prevedeva che *"il sig. Borelli avrebbe dovuto montare i suddetti cavalli preparandoli per le competizioni e portandoli in concorso, trattenendo i premi eventualmente vinti. Tutte le spese relative alla preparazione dei cavalli, oltre al mantenimento, quali pensione, ferrature, e spese veterinarie, sarebbero state chiaramente a carico della proprietaria"*.

La Difesa, inoltre, rilevando che *"il presunto accordo prospettato dalla Flora, è privo di fondamento logico giuridico, oltre che di sinallagma"*, ha evidenziato l'esiguità dei premi vinti dal cavallo Coriallgraaf nel 2014 (Montepremi pari a € 0,00), nel 2015 (Montepremi pari a € 84,45) e nel 2016, prima che fosse affidato al lavoro del signor Borelli (Montepremi fino ad agosto pari a € 850,00 circa), e l'ammontare delle spese di mantenimento medie di un cavallo, pari a circa € 6.400,00 annui, oltre alle spese veterinarie, ai costi di iscrizione ai concorsi e ai costi di trasporto.

La Difesa ha, inoltre, contestato l'impianto probatorio della Procura Federale, rilevando:

- la discrasia delle dichiarazioni dei signori A. Selva e S. I. Mereghetti, che collocano la data dell'accordo al quale avrebbero presenziato a novembre 2016, quando risulta agli atti, e non è contestato, che i cavalli furono consegnati al signor Borelli ad agosto 2016;
- che nella procedura ordinaria incardinata innanzi al Tribunale Civile di Vicenza lo stesso ha rigettato l'istanza *ex art. 186 ter c.p.c.* proposta dalla signora Flora in quanto ha ritenuto non provata la pretesa restitutoria e più che verosimile la pretesa creditoria formulata dal signor Borelli;
- che la signora Flora ha sporto denuncia querela contro il signor Borelli e che questa è stata archiviata dalla Procura della Repubblica.

In via istruttoria la Difesa ha chiesto ammettersi prova per testi a mezzo dei signori Giulio Carpigiani, Enrico Borelli, Giulia Pirotti e Gabriele Rosati, sui capitoli dedotti in memoria.



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- Escussi i testi Giulio Carpigiani ed Enrico Borelli, gli stessi hanno confermato di essere al corrente del contenuto dell'accordo, in quanto presenti al momento della conclusione dello stesso; hanno confermato che le spese relative alla preparazione dei cavalli, oltre al mantenimento, alle pensioni, alle ferrature e alle spese veterinarie erano previste a carico della signora Flora; hanno indicato l'ammontare delle spese di mantenimento (€ 450,00 mensili), mascalcia (€ 80,00 ogni 30/40 gg), iscrizione alle gare (€ 300,00 in media, oltre alle spese di trasporto, non predeterminabili); hanno confermato che il signor Borelli ha più volte chiesto alla signora Flora quanto da questa dovutogli e che la signora Flora, pur riconoscendo la propria posizione debitoria, ha chiesto al signor Borelli di soprassedere momentaneamente, a causa delle sue condizioni economiche, dicendogli che non avrebbe dovuto temere per l'insoluto, anche perché garantito dalla presenza del cavallo Coriallgraaf presso la sua scuderia; hanno confermato di essere a conoscenza del tentativo della signora Flora di rientrare in possesso del cavallo Coriallgraaf, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine.

Il signor Enrico Borelli ha altresì dichiarato che l'accordo non è avvenuto in unica occasione, le discussioni si sono tenute nella *club house* del circolo ippico del signor Borelli, si è cominciato a parlarne all'arrivo dei cavalli intorno ai primi di settembre e l'accordo definitivo è stato raggiunto in un paio di mesi;

- escusso il teste convocato dalla Procura Federale, signor Alberto Selva, questi ha dichiarato di aver presenziato agli accordi intercorsi tra il signor Borelli e la signora Flora, il 22 ottobre, a Manerbio, in occasione di un Concorso Ippico, accordi *"in merito a gestione, costi e accordi riguardo ad un cavallo che non sapevo chi fosse, al momento gestito dal Borelli; erano discorsi sottintesi tra di loro, stavano maturando delle decisioni. Sicuramente l'accordo di mantenimento che prevedeva che tutti i costi (mantenimento, mascalcia, etc) fossero a carico del signor Borelli, l'accordo messa in lavoro e di eventuale vendita l'ho sentito. (...). L'accordo si riferiva a più cavalli, ma in quell'istante non sapevo chi fossero. In macchina tornando ad Udine mi ha detto la signora Flora i nomi dei cavalli. Mentre parlavano non hanno fatto i nomi dei cavalli"*.

Il signor Selva ha dichiarato che la signora Susanna Isabella Mereghetti, sua moglie, era seduta alle sue spalle ed ha assistito alla medesima conversazione.



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- Non essendo stata reiterata dalla Procura la richiesta di escussione della teste Mereghetti, il Presidente del Tribunale ha invitato le parti a concludere.
 - La Procura Federale – rilevato che *“il comportamento del signor Borelli fa presumere che sia plausibile quanto ci è stato detto oggi dal signor Selva, ritiene che l'accordo fra le parti sia confermato. Le pretese vantate dal signor Borelli solo dopo la chiusura del rapporto con la signora Flora fanno ritenere che l'accordo fosse diverso, e che il signor Borelli abbia violato il detto accordo, anche con la mancata restituzione del cavallo. Le dichiarazioni dei testi della difesa sono parzialmente utilizzabili in quanto nessuno dei due fa riferimento preciso al momento in cui gli accordi sono stati conclusi, diversamente da quanto afferma il teste odierno che invece ha confermato che l'accordo conclusivo si è fatto alla sua presenza”* – ha concluso come in premessa.
 - La Difesa, rilevato che *“la Procura giustamente parla di presunzioni, giacché non può dirsi di più rispetto a quanto emerso dall'istruttoria”*, ha evidenziato le imprecisioni e la vaghezza della testimonianza del signor Selva *“(…) non conosce i nomi dei cavalli. Sbaglia il mese, rispetto a quanto dichiarato alla Procura, ed agli atti risulta che i cavalli erano già del Borelli mesi prima rispetto a quando il teste dichiara essersi concluso l'accordo. Solo oggi aggiunge alle spese previamente indicate alla Procura il lavoro, le spese di concorsi, il veterinario. Aver sentito parlare di cavalli senza aver ascoltato i nomi è totalmente impreciso, in contrasto con la dichiarazione agli atti, atteso che il signor Borelli ha avuto in lavoro anche altri cavalli della Flora. Né mai parla, come non fa neppure la signora Flora, neppure in altre sedi processuali, di accordi di vendita con percentuale. Il signor Borelli ha esercitato un diritto di ritenzione previsto dal codice civile. Ribadisce quanto già agli atti sulle vicende relative al detto diritto ed alle spese restitutorie vantate dalla signora Flora, azionate in sede ordinaria e rigettate. Rileva l'assurdità di un accordo che prevede l'assunzione di tutti i costi a fronte dei premi di un cavallo che dal 2014 aveva vinto premi per 934 euro, accordo assurdo da pensare”*. Rilevato, infine, che *“il signor Borelli non è mai stato ascoltato dalla Procura, con limitazione del diritto alla difesa”*, la Difesa ha concluso per il proscioglimento.

Ritenuto che

- il contenuto delle testimonianze dei signori G. Carpigiani e E. Borelli è risultato preciso e concordante con quanto sostenuto dalla Difesa;



- al contrario, la testimonianza del signor A. Selva è risultata imprecisa, non del tutto concordante con quanto dallo stesso affermato nella dichiarazione rilasciata alla Procura Federale, ed agli atti del procedimento.

La testimonianza, inoltre, è alquanto vaga con riferimento all'identificazione dei cavalli oggetto dell'accordo, accordo che il teste afferma riferirsi "*ad un cavallo che non sapevo chi fosse, (...) a più cavalli, ma in quell'istante non sapevo chi fossero (...)* Mentre parlavano non hanno fatto i nomi dei cavalli".

Anche la successiva affermazione: "*In macchina tornando ad Udine mi ha detto la signora Flora i nomi dei cavalli*" costituisce una testimonianza *de relato*, se non addirittura, quanto meno nella sostanza, una testimonianza *de relato partium*, atteso che sui relativi fatti il teste è stato informato dalla segnalante.

Testimonianza, quindi, che, se valutata *de relato partium*, o *de relato actoris*, è sostanzialmente nulla, non avendo rilevanza giuridica (cfr. Cass, 17 febbraio 2016, n. 3137);

Se valutata *de relato* ha rilevanza attenuata, e può assumere rilievo solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. Cass., 26 aprile 2012, n. 6519), elementi non riscontrati nella fattispecie in esame, il cui impianto accusatorio è sostanzialmente basato proprio sulla dichiarazione dei signori Selva e Mereghetti. Non risulta, infatti corroborante l'ulteriore produzione istruttoria della Procura: né il *curriculum* del cavallo, che piuttosto conferma che, al momento della stipula dell'accordo, l'equide non aveva ottenuto risultati e premi in denaro significativi; né gli atti del contenzioso in sede civile, in cui la pretesa restitutoria della signora Flora è rimasta disattesa in quanto valutata infondata dal Tribunale Civile di Vicenza.

In entrambi i casi la testimonianza è, pertanto, inutilizzabile.

- In merito al presunto contenuto dell'accordo, lo stesso va valutato, in mancanza di prova scritta, alla luce delle risultanze istruttorie, in termini di "presunzione" e "presumibilità", come riconosce la stessa Procura Federale.

Questo Tribunale Federale ritiene di dover concordare con il Tribunale Civile di Vicenza, secondo cui "*è verosimile ritenere che sussista un diritto di ritenzione di Borelli*" e che, pertanto, il



comportamento da questi tenuto non possa dirsi in contrasto con le norme di diritto sportivo che la Procura Federale considera violate.

Appare, infatti, poco plausibile la conclusione di un accordo pressoché privo di sinallagma, che determinerebbe un evidente squilibrio tra le prestazioni delle parti.

In base alla ricostruzione della Procura Federale, il signor Borelli si sarebbe assunto gli oneri di mantenimento, ivi compresi quelli di mascalcia, pari più o meno a € 500,00/550,00 mensili, gli oneri veterinari, non previamente quantificabili ma relativi ad un cavallo con un problema tendineo cronico (come da risultanze agli atti), nonché gli oneri di messa in lavoro e di partecipazione alle gare, questi ultimi pari ad un costo fisso di € 300,00 in media, per ciascuna gara, oltre alle spese di trasporto, non predeterminabili.

Il tutto a fronte – quale “corrispettivo” – della ritenzione dei premi eventualmente vinti da un cavallo che, al momento della conclusione dell’accordo stesso, aveva vinto, in quasi tre anni, circa € 930,00, e di una percentuale pari al 10% del valore di vendita, in caso di cessione a terzi del cavallo.

A voler riconoscere l’esistenza di un tale accordo si dovrebbe ammettere una palese sproporzione nell’assegnazione dei reciproci diritti, doveri, oneri e rischi, e una sostanziale alterazione, *ab origine*, dell’indefettibile nesso di corrispettività che, per diritto comune, deve intercorrere tra le prestazioni oggetto di un contratto, con conseguente nullità dello stesso per mancanza di causa.

- È principio consolidato della giustizia sportiva che *“lo standard probatorio necessario per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito”* (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 20 maggio 2016, n. 6);



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- alla luce delle risultanze istruttorie, dei principi di logica giuridica sottesi alla stipulazione di un accordo, ed applicando le regole di ermeneutica contrattuale, nel caso di specie questo Tribunale ritiene raggiunto un grado di certezza – quale richiesto dal Collegio di Garanzia dello Sport – tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla insussistenza delle responsabilità ascritte al Deferito.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, 10 dello Statuto Federale FISE, 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

ASSOLVE

il signor Nicolò Borelli, come in epigrafe generalizzato.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 4 dicembre 2018.

PRESIDENTE: *f.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: *f.to* Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE RELATORE: *f.to* Avv. Anna Cusimano